



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 367 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 23/07/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE) DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26/03/2009, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3 BIS, DELLA L.R. N. 17/1991. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante al Piano per le attività estrattive (PAE) del Comune di Borgonovo Val Tidone, adottata con atto del Consiglio comunale n. 24 del 26/03/2009, ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, della L.R. n. 17/1991. Formulazione riserve, parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- in seguito all'entrata in vigore del Piano infraregionale per le attività estrattive (brevemente PIAE 2001), approvato dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con atto n. 83, il Comune di Borgonovo con atto consiliare n. 53 del 28.09.2006 ha approvato una Variante al Piano comunale per le attività estrattive (brevemente PAE) per adeguare la propria pianificazione nel settore delle attività estrattive allo strumento sovraordinato;
- con nota del 23/04/2009, qui pervenuta in data 28/04/2009 (prot. prov. n. 36625), il Comune ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa riferita ad una Variante al PAE, consistente nella proposta di classificare un'area, in loc. Spada, quale "area adibita a stoccaggio di inerti", funzionale al deposito del materiale derivante dall'attività di cava denominata "Zonizzazione Spada", integrando, con una normativa specifica, le NTA del PAE 2006;
- con nota del 8 luglio 2009 (prot. prov.le n. 55726), sono state chieste integrazioni, poi pervenute il 12 aprile 2010 (prot. prov. n. 29072);

Tenuto conto che:

- nell'attuale disciplina urbanistica regionale, i procedimenti di adozione e approvazione dei Piani comunali delle attività estrattive, e le loro variazioni, sono sottoposti alle norme procedurali dettate dall'art. 34 della L.R. 20/2000;
- questa Giunta partecipa all'iter approvativo dell'atto di pianificazione comunale attraverso l'esercizio del potere di formulare riserve, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 7, comma 3bis, della L.R. n. 17 del 18 luglio 1991, del parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al PAE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;

Rilevato che:

- la L.R. n. 20 del 2000 ha operato la scelta di non ricorrere, per i piani territoriali e urbanistici da essa disciplinati, ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano, riconoscendo a tal fine al documento di Valsat il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- l'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, individua alcune varianti minori ai piani che vengono escluse dalla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) prevista dal medesimo art. 5, in quanto non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati;

Ritenuto che:

- la Variante al PAE di Borgonovo possa rientrare nei casi di esenzione dalla Valsat, previsti dall'art. 5, comma 5, lett. b) della L.R. 20/2000, in quanto interessa una superficie di modeste dimensioni, non comporta la necessità di nuove infrastrutture per la sua attuazione e non incide in modo significativo sul dimensionamento del PAE;
- questa Amministrazione, in quanto autorità competente, deve comunque valutare, ai sensi dell'art. 3 *bis* del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, e secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo decreto, se la variante in oggetto possa avere effetti significativi sull'ambiente, e, conseguentemente, debba essere sottoposta alla valutazione preventiva di Sostenibilità prevista dal predetto art. 5 della L.R. 20/2000;

Atteso che, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con nota del 23/04/2009 (prot. n. 4360), qui pervenuta in data 28/04/2009, prot. prov. n. 36625, il Comune di Borgonovo Val Tidone ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione di piano all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e alla Sezione Provinciale di ARPA, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (in atti) trasmesso dall'Azienda USL, Dipartimento di Sanità pubblica U.O. Igiene edilizia, in data 29/05/2010 (n. 43635 di prot. prov.le del 4/06/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, a condizione che il sito di stoccaggio, configurandosi come deposito temporaneo di materiali inerti "connesso all'attività estrattiva già pianificata", sia restituito all'uso originario entro un anno dalla conclusione dell'attività estrattiva;
- del parere (in atti) trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA in data 31/05/2010 (n. 43956 di prot. prov.le del 7/06/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS, a condizione che, entro un anno dalla conclusione dell'attività di coltivazione della cava "Spada", il sito di stoccaggio sia restituito all'uso originario, previa rimozione di tutto il materiale depositato;

Preso atto che, con nota del 23.4.2009, il Comune, con riguardo alla parziale interferenza dell'area di stoccaggio con la zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 (fascia di 150 m dalla sponda del Torrente Tidone), ha dichiarato che, in sede di approvazione del progetto esecutivo della cava di ghiaia dell'ambito estrattivo denominato "Spada", era già stato attivato il procedimento di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, comprendente anche l'esame e l'analisi dell'area di stoccaggio data la sua vicinanza ed il rapporto di stretta funzionalità con l'ambito di cava, e che pertanto ritiene assorbente delle valutazioni consultive per gli aspetti paesaggistici di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza la partecipazione della Soprintendenza medesima al predetto procedimento di autorizzazione paesaggistica;

Atteso che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della variante scade il 6 agosto 2010, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti è pervenuto alla Provincia il 7 giugno scorso;

Considerato che a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Tenuto conto dell'esame svolto dalla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive nella seduta del 17/06/2010 e del parere espresso in quella sede, come risulta dal relativo verbale n. 296/2010 (in atti);

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, e dall'esame svolto dalla Commissione tecnica infraregionale, è emersa la necessità di:

- formulare le riserve riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA e AUSL, e prendendo atto del Rapporto preliminare, la non assoggettabilità della Variante PAE del Comune di Borgonovo alla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto rientrante nei casi di esclusione di cui al comma 5 lett. b) del medesimo art. 5, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - "Avendo assimilato l'"Area di stoccaggio inerti" pianificata agli "Impianti temporanei di prima lavorazione" ai sensi dell'art. 58 del PIAE 2001, il carattere di temporaneità dell'attività dovrà essere

garantito dalla fissazione di un termine (che si ritiene congruo in un anno dalla fine dell'attività estrattiva cui è connesso lo stoccaggio) per la rimozione dei materiali accumulati";

- esprimere parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 modificata e integrata;
- la disciplina urbanistica regionale previgente alla L.R. 20/2000: la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, integrata e modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, successivamente modificata e integrata;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche;
- il D.P.R. n. 357/1997 e la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la circolare dell'Assessore regionale alla Programmazione, pianificazione e ambiente 3 marzo 1995, n. 2537;
- la circolare dell'Assessore regionale al territorio, programmazione e ambiente 20 luglio 1995, n. 2;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- l'Atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", approvato il 2 maggio 2007, e pubblicato sul BUR n. 64 in data 17 maggio 2007;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti atti di programmazione sovracomunale:

- il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- il Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta Regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto del Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con atto n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'otto agosto 2001);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, formato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/1993, adottato dal Comitato Istituzionale

dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 26/1997 nella seduta dell'undici dicembre 1997, e approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998;

- il Piano Straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Borgonovo Val Tidone per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della Variante al PAE del Comune di Borgonovo Val Tidone adottata con atto del Consiglio comunale n. 24 del 26 marzo 2009;
2. di esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA e AUSL e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", la non assoggettabilità della Variante di cui al punto 1. alla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto rientrante nei casi di esclusione di cui al comma 5 lett. b) del medesimo art. 5, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - "Avendo assimilato l'"Area di stoccaggio inerti" pianificata agli "Impianti temporanei di prima lavorazione" ai sensi dell'art. 58 del PIAE 2001, il carattere di temporaneità dell'attività dovrà essere garantito dalla fissazione di un termine (che si ritiene congruo in un anno dalla fine dell'attività estrattiva cui è connesso lo stoccaggio) per la rimozione dei materiali accumulati";
3. di formulare alla Variante al PAE del Comune di Borgonovo le riserve riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;

6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO

..VALUTAZIONI DI SINTESI – RISERVE
(ai sensi dell'art. 34, comma 6 della LR 20/00)

- a. E' necessario definire chiaramente quale sia la superficie del centro di stoccaggio che sarà utilizzata per tale operazione in riferimento alla presenza all'interno dell'area di un laghetto ad uso irriguo (vedi tav. 2 del PAE 2008) che risulta confermato nella cartografia dello Stato finale allegato alla Relazione tecnica sempre del PAE 2008. Quanto esplicitato non trova conferma nei contenuti della Relazione integrativa (aprile 2010) dove nella tavola di rappresentazione del "Potenzialità massima di stoccaggio" è previsto un "cumulo" anche in corrispondenza del succitato laghetto. Quanto appena espresso trova conferma in una DIA (trasmessa dal Comune) agli atti provinciali rilasciata per "significativi movimenti di terra". Per quanto sopra espresso è necessario portare a coerenza gli elaborati di piano, definendo in modo univoco lo stato di fatto e di progetto della Variante PAE 2008.
- b. Il vincolo di cui all'art. 142 del D.L. 42/04 tracciato nel PSC e conseguentemente nella variante PAE non è coerente con quello definito nel PTCP 2007, pertanto andrà corretto in conformità con lo strumento sovraordinato sia nella tavola 3 di PAE che nella tavola del PSC 2B per quest'ultimo, nei tempi e modi definiti dalla L.R. 20/00.
- c. L'area oggetto di variante è sita nei pressi della SP 412R è necessario quindi definire un'adeguata fascia di rispetto alla viabilità in relazione ai depositi di materiale (tipologia e altezze) secondo quanto definito dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e relativo Regolamento (DPR 495/92) con specifico riferimento all'art. 26 sentiti i competenti uffici provinciali.

- d. **Norme tecniche di attuazione** – E' necessario coordinare le norme della variate PAE 2008 con quelle vigenti al fine di creare un unico elaborato normativo come disposta dalla
- **Art. 1 – Finalità del Piano ed elaborati costitutivi** – l'articolo deve costituire integrazione dell'art. 2 del PAE 2006vigente.
 - **Art. 2 Autorizzazione amministrativa** – trova una più appropriata collocazione nel TITOLO VI – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI delle NTA del PAE 2006.
 - **Art. 5 – Documento di salute e sicurezza** – Ripropone i contenuti delle NTA del PAE 2006 nello specifico l'art. 32, è quindi sufficiente integrare quest'ultimo esplicitando che tale documento deve essere disposto anche per l'area di stoccaggio temporanea.
 - **Art. 6 – Pendenza da conferire ai cumuli di stoccaggio** – l'articolo deve costituire integrazione dell'art. 33 del PAE 2006 vigente.
 - **Art. 7 – Rischi emergenti** - deve costituire integrazione dell'art. 34 del PAE 2006 vigente.
 - **Art. 9 – Distanze** – Nella norma è genericamente indicata una distanza dei cumuli dai confini di 5 m; in relazione alla presenza nei pressi del confine ovest della SP 412R l'articolo dovrà definire la distanza secondo i criteri già espressi nell'osservazione c. .
 - **Art. 10 – Tutela della rete viabile pubblica** – l'articolo deve costituire integrazione dell'art. 27 del PAE 2006 vigente.
 - **Art. 11 Opere a verde con finalità di schermatura del cantiere** – l'articolo pianifica delle attività da svolgere nell'area di cantiere prima dell'inizio dell'attività di coltivazione della cava "Zonizzazione Spada" è quindi necessario che i contenuti trovino collocazione negli articoli 15 o 17 del PAE 2006.
 - **Art. 12 Dismissione dell'area** – Con riferimento alla L.R. 20/00 e Determina dirigenziale n. 2172/2006 della Regione e a quanto già espresso in relazione, l'area interessata dallo stoccaggio temporaneo alla fine dell'attività, dovrà assumere il valore di ambito di PSC nel quale l'area di stoccaggio ricade
 - **Art. 14 Direzione lavori delle opere a verde** - – l'articolo deve costituire integrazione dell'art. 61 del PAE 2006 vigente.
 - **Art. 17 Durata della previsione** – la temporaneità dell'attività di stoccaggio deve essere ridefinita considerando la prescrizione espressa nel Parere Motivato formulato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 4/08 che recita : *"Avendo assimilato l'Area di stoccaggio inerti" pianificata agli "Impianti temporanei di prima lavorazione" ai sensi dell'art. 58 del PIAE 2001, il carattere di temporaneità dell'attività dovrà essere garantito dalla fissazione di un termine (che si ritiene congruo in un anno dalla fine dell'attività estrattiva cui è connesso lo stoccaggio) per la rimozione dei materiali accumulati".*
 - **Artt. 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17** - Possono trovare una appropriata collocazione in un nuovo TITOLO VIII – ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI NATURALI all'interno delle NTA del PAE 2006 dove gli articoli saranno rinumerati in coerenza con l'impianto normativo vigente.